

DECRETO

del 2025,

che modifica il decreto n. 289/2007 relativo ai requisiti veterinari e igienico-sanitari per i prodotti di origine animale non previsti dalla normativa direttamente applicabile dell'Unione europea, come modificata

Ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 166/1999 sulle cure veterinarie e che modifica taluni atti connessi (la legge veterinaria), come modificata dalla legge n. 131/2003, dalla legge n. 316/2004, dalla legge n. 48/2006, dalla legge n. 182/2008, dalla legge n. 227/2009, dalla legge n. 308/2011, dalla legge n. 359/2012, dalla legge n. 279/2013, dalla legge n. 139/2014, dalla legge n. 264/2014, dalla legge n. 302/2017, dalla legge n. 368/2019, dalla legge n. 246/2022 e dalla legge n. 70/2025, al fine di attuare l'articolo 22, paragrafo 6, lettera a), punto 4, l'articolo 25, paragrafo 5, l'articolo 27 bis, paragrafo 10, l'articolo 27 ter, paragrafo 11, e l'articolo 53, paragrafo 8, lettera d), della legge, il ministero dell'Agricoltura stabilisce quanto segue:

Articolo I

Il decreto n. 289/2007 sui requisiti veterinari e igienico-sanitari per i prodotti di origine animale non previsti dalla normativa direttamente applicabile dell'Unione europea, come modificato dal decreto n. 61/2009, dal decreto n. 11/2015, dal decreto n. 65/2019, dal decreto n. 181/2020 e dal decreto n. 145/2023, è così modificato:

1. All'articolo 1, lettera c), i termini "vendita di pesce in un punto di vendita separato e per l'abbattimento, l'eviscerazione" sono sostituiti da "vendita di pesce vivo in un punto di vendita separato e per la macellazione, l'eviscerazione, il sezionamento".
2. All'articolo 4 sono soppressi i termini "e i dati contenuti nel registro del campionamento effettuato".
3. L'articolo 5 è soppresso, compresi il titolo e la nota a piè di pagina 4.
4. All'articolo 6, paragrafo 2, il termine "Abbattimento" è sostituito da "Macellazione".
5. All'articolo 7, paragrafo 1, il termine "abbattimento" è sostituito da "macellazione".
6. Nella parte introduttiva dell'articolo 8, il termine "abbattuto" è sostituito da "macellato".
7. All'articolo 10, paragrafo 2, i termini "10 tacchini, 35 oche, 35 anatre e 35 altri" sono sostituiti da "2 000» e il termine "settimana" è sostituito da "anno civile".
8. All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"4) Le carni fresche di pollame devono essere conservate a una temperatura costante compresa tra - 2 °C e + 4 °C.".
9. All'articolo 11, paragrafo 2, il numero "35" è sostituito da "2 000" e il termine "settimana" è sostituito da "anno civile".
10. All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
"5) La carne fresca di coniglio deve essere conservata a una temperatura costante compresa tra - 2 °C e + 4 °C.".
11. L'articolo 11 ter, compreso il titolo, è soppresso.

12. All'articolo 12 bis, paragrafo 3, il numero "4" è sostituito da "5".
13. All'articolo 12 ter, paragrafo 1, i termini "o carne di nutria fresca" sono soppressi.
14. L'articolo 12 ter, paragrafo 2, lettera b), recita come segue:
"b) dati identificativi della persona che ordina l'esame, che sono i dati dell'utilizzatore dei terreni di caccia ai sensi dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, lettera a),".
15. All'articolo 14, paragrafo 2, il termine "finale" è soppresso, il numero "21" è sostituito da "28" e i termini "la durata minima di conservazione è" sono sostituiti dai termini "la data di scadenza non è superiore a".
16. All'articolo 14, il paragrafo 4 recita come segue:
"4) Per piccola quantità di uova fresche destinate alla vendita o alla fornitura ai sensi del paragrafo 1 si intende un massimo di 6 000 uova vendute o fornite nel corso di un mese civile.".
17. L'articolo 14, paragrafo 5, è soppresso.
18. Il titolo dell'articolo 15 è il seguente: **"Prodotti apistici destinati al consumo umano"**.
19. All'articolo 15, paragrafo 3, il termine "annualmente" è sostituito da "durante il periodo di un anno civile".
20. All'articolo 15, sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
"4) Una piccola quantità di polline destinata alla vendita da parte dell'apicoltore direttamente al consumatore nel nucleo familiare dell'apicoltore, nell'azienda agricola dell'apicoltore, in un mercato coperto o nelle piazze dei mercati, o per la fornitura da parte dell'apicoltore di un esercizio di vendita al dettaglio locale, è considerata una quantità non superiore a 100 kg nel corso di un anno civile.

5) Una piccola quantità di pappa reale destinata alla vendita da parte dell'apicoltore direttamente al consumatore nel nucleo familiare dell'apicoltore, nell'azienda agricola dell'apicoltore, in un mercato coperto o nelle piazze dei mercati, o per la fornitura da parte dell'apicoltore di un esercizio di vendita al dettaglio locale, è considerata una quantità non superiore a 10 kg nel corso di un anno civile.".
21. All'articolo 31, paragrafo 2, i termini "il codice dell'unità statistica territoriale secondo la classificazione CZ-NUTS" sono soppressi.
22. L'articolo 34 recita:

"Articolo 34

Alle norme operative e igienico-sanitarie del macello è allegato un piano di emergenza di misure in caso di focolaio di determinate malattie zoonotiche pericolose.

Articolo II

Regolamentazione tecnica

Il presente decreto è stato notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione.

Articolo III

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2025.

Ministro dell'Agricoltura: